

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE**

in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Aurelia D'Ambrosio Presidente
dott. Michele Magliulo Consigliere
dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 112/2019 promossa da:
MUTUATARI,

APPELLANTI

CONTRO

BANCA,

APPELLATA

CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter cpc sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 23.05.2024 e comparse conclusionali depositate in atti.

MUTUATARI, con atto di citazione notificato il 10.12.2015, citavano in giudizio la **BANCA** per sentir accertare l'usurarietà, ovvero l'illegittimità, dei tassi di interesse applicati al rapporto derivante dal contratto di mutuo ipotecario stipulato tra le parti in data 23.06.2009 per la somma di € 500.000,00, chiedendo la condanna della banca alla restituzione della somma ritenuta non dovuta a titolo di interessi di € 338.771,92, ovvero del diverso importo accertato all'esito del giudizio.

A sostegno di tale domanda gli istanti asserivano che l'usurarietà degli interessi moratori stabiliti in contratto derivava dal superamento del tasso soglia determinato secondo le rilevazioni della Banca d'Italia con riferimento alla data di conclusione del mutuo. Deducevano a riguardo che a tale data il tasso soglia antiusura previsto per tale tipologia di operazione finanziaria era pari al 6,63 % (TEGM 4,42 % + 50 % = 6,63 %), mentre il tasso di interesse moratorio era pattuito in contratto in misura del 6,925 % (tasso applicato al mutuo maggiorato di 1,500 punti percentuali). Ne discendeva, a loro dire, ai sensi dell'art. 1815 comma 2 cpc, la nullità delle clausole contrattuali determinative degli interessi ed il loro diritto al totale storno di ogni e qualsivoglia interesse convenuto in contratto, nonché la ripetizione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2033 c.c., di tutte quelle somme illegittimamente riscosse a titolo di interessi dall'Istituto di credito.

Aggiungevano che nel contratto di mutuo, che prevedeva un piano di ammortamento alla francese, erano da considerarsi nulle le clausole di determinazione degli interessi che, nel caso in esame, non consentivano una univoca applicazione in quanto indeterminate o indeterminabili.

Precisavano altresì che erano da dichiararsi nulle ed invalide tutte quelle clausole determinative dei tassi di interesse praticati in virtù della assoluta incertezza evincibile dal contratto di mutuo, che non consentiva di avere precisa contezza delle condizioni contrattuali.

Chiedevano quindi, in primis, dichiararsi l'usurarietà dei tassi di interessi convenuti ed applicati nel contratto di mutuo fondiario, del carattere usurario della pretesa garanzia ipotecaria, di tutte quelle altre condizioni previste in contratto, e di conseguenza la non debenza degli importi addebitati a tale titolo con condanna alle conseguenti restituzioni per interessi versati e non dovuti.

Chiedevano, inoltre: disporsi CTU contabile per l'accertamento dell'usurarietà dei tassi di interesse praticati dalla Banca e della nullità di tutte le ulteriori condizioni pattuite; la condanna della banca alla restituzione dei relativi importi da quantificarsi in corso di causa, maggiorati degli interessi legali; l'accertamento dell'effetto distorsivo prodotto dal metodo di calcolo "alla

francese” rispetto ai piani di ammortamento legalmente adottabili, con la eventuale sostituzione dei tassi e delle condizioni contrattuali dichiarate nulle ed invalide, con quelli previsti dall’art. 117, VII TUB; la condanna della banca al pagamento delle spese e competenze del giudizio.

Si costituiva l’istituto bancario il quale contestava quanto dedotto e richiesto dalla parte attrice eccependo, in primo luogo, la nullità della citazione, nonché l’esclusione dal calcolo dell’usura degli interessi di mora stante la loro diversa funzione rispetto a quelli compensativi e la loro natura risarcitoria. Evidenziava che nessun effetto anatocistico occulto veniva a prodursi nel rapporto di mutuo a danno del mutuatario, in quanto il metodo di ammortamento c.d. alla francese non produce alcun fenomeno di indebita capitalizzazione degli interessi pattuiti, poiché questi vengono comunque calcolati sulla quota capitale via via decrescente per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata, e non anche sugli interessi pregressi. Deduceva che, in ogni caso, quand’anche si volesse ritenere usurario il tasso degli interessi moratori, da tale usurarietà non sarebbe comunque derivato l’obbligo di restituire né la sorta capitale concessa in prestito, né quanto versato a titolo di interessi corrispettivi stante la autonomia e differenza causale e di funzione tra gli stessi e quelli moratori e la legittimità della clausola determinativa del tasso di quelli corrispettivi.

Disposta ed espletata CTU contabile, la causa veniva decisa dal Tribunale di Nola con sentenza n. xxxx/2018, pubblicata il 06.11.2018, con cui rigettava le domande degli attori condividendo sostanzialmente le osservazioni della banca, e rilevando in particolare: 1) la differenziazione e non cumulabilità degli interessi moratori con quelli corrispettivi ai fini dell’accertamento della usurarietà degli interessi per superamento del tasso soglia; 2) la natura non usuraria degli interessi di mora; 3) la legittimità del sistema di rimborso c.d. alla francese.

Avverso detta sentenza proponevano appello, con atto notificato il 03.01.2019, gli attori in primo grado, che chiedevano, nel dettaglio, la riforma della sentenza di prime cure, formulando tre motivi di appello di seguito sintetizzati:

Con un primo motivo di censura – rubricato “Erroneità della sentenza nella parte in cui ritiene l’autonomia dei tassi di interesse previsti nel contratto di mutuo, escludendo, quindi, la sommatoria tra quelli corrispettivi e quelli moratori per la valutazione del superamento del tasso soglia” – gli appellanti impugnavano la sentenza di primo grado deducendo l’errore del giudice nell’aver fatto proprio l’orientamento della Giurisprudenza di merito che ritiene l’autonomia del tasso di interesse moratorio rispetto a quello previsto per gli interessi compensativi al fine dell’accertamento del TAEG e del superamento del tasso soglia anti usura.

Con un secondo motivo di censura – rubricato “Erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto legittimo il piano di ammortamento alla francese” – gli odierni appellanti deducevano l’errore del Giudice laddove, nel rilevare l’assenza di qualsiasi fenomeno anatocistico dal momento che gli interessi venivano quantificati soltanto sulla quota capitale progressivamente decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata, aveva ritenuto legittimo l’ammortamento con il metodo alla francese.

Con un terzo motivo di censura – rubricato “Erroneità della sentenza per incertezza ed indeterminatezza delle condizioni contrattuali e dei tassi applicati” - infine, l’appellante censurava la pronuncia del primo Giudice laddove questi motivava che la previsione espressa dei tassi di interesse corrispettivi e moratori ne escludeva la loro indeterminatezza e la conseguente applicazione dell’art. 117 TUB sotto tale profilo.

Si costituiva in data 23.04.2019 l’appellata UBI Banca che per le specifiche motivazioni espone in comparsa di risposta, cui si rinvia in questa sede, contestava le ragioni poste a base dell’appello, chiedendo il rigetto dello stesso e la conferma della sentenza di primo grado.

Il primo motivo di appello è del tutto infondato e va rigettato.

In vero, come correttamente evidenziato anche dal primo giudice, gli interessi corrispettivi e quelli moratori, pur essendo entrambi finalizzati a compensare il creditore per il tempo in cui ha perso la disponibilità delle somme concesse in prestito, rimangono due categorie giuridicamente separate ed autonome, risultando i primi sempre dovuti ed inclusi nelle rate (costituendo la remunerazione normale ed ordinaria prevista per il prestito in considerazione

della naturale fruttuosità del denaro), laddove i secondi sono solo potenziali ed eventuali ed hanno funzione e natura risarcitoria trovando applicazione solo nel caso di ritardo nel pagamento delle rate, ovvero di inadempimento del mutuatario.

Ciò premesso, se da un lato la più recente giurisprudenza di legittimità, oltre che di merito (che si condivide), ha riconosciuto in via interpretativa che anche gli interessi moratori sono soggetti alla normativa anti-usura e, se usurari, alla sanzione di nullità di cui all'art. 1815 comma 2 cc, dall'altro lato sempre la medesima giurisprudenza ha tuttavia inequivocabilmente evidenziato che, trattandosi di due categorie autonome e separate, ai fini dell'accertamento della usurarietà o meno essi non sono cumulabili, ovvero non può darsi luogo alla sommatoria degli uni con gli altri, ma l'accertamento del superamento del tasso soglia antiusura va compiuto separatamente per quelli corrispettivi e/o per quelli moratori avendo riguardo al tasso degli uni e degli altri autonomamente

considerato. Ne consegue, evidentemente, che l'eventuale usurarietà degli interessi moratori può incidere solo su di essi, ma non può di certo estendere i suoi effetti giuridici sugli interessi corrispettivi pattuiti, pacificamente intrasoglia nel caso di specie, e dunque legittimi e non usurari.

Poiché, poi, nella fattispecie di cui è causa i mutuatari hanno pacificamente corrisposto i soli interessi corrispettivi inglobati nelle rate di mutuo tempestivamente versate, mentre non hanno mai trovato applicazione gli interessi moratori convenzionali, non risultando che essi si siano mai resi inadempimenti ritardando il pagamento di dette rate rispetto alle scadenze pattuite, è palese che la loro domanda di restituzione, ex art. 1815 comma 2 cc, degli interessi versati (che per le predette ragioni non possono che essere quelli corrispettivi) per pretesa nullità degli stessi è chiaramente infondata, risultando pacifico e non contestato che tali interessi corrispettivi convenzionali avevano un tasso di molto inferiore a quello soglia di cui alla legge antiusura ed erano dunque validi e legittimi.

Altresì infondato è il secondo motivo di appello.

Il metodo "alla francese", volto ad assicurare una rata di mutuo uguale e costante nel tempo, comporta che gli interessi computati in ogni singola rata vengano calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi già determinati. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente) gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce ed unicamente di essi, naturalmente con riferimento alla attuale sorta capitale ed alla durata residua del finanziamento. Tale importo per interessi maturati viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere una parte del capitale che quindi progressivamente si riduce limitatamente a tale quota. Ciò non comporta quindi capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovvero sulla quota capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. In tale prospettiva, l'applicazione dell'interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata. Il piano di ammortamento alla francese non determina di per sé anatocismo in quanto, si ripete, il calcolo degli interessi inseriti in ciascuna rata, qualsiasi sia la durata complessiva del piano e la cadenza periodica dei pagamenti, è sempre e comunque effettuato sul debito residuo, ovvero sul capitale che rimane da restituire al finanziatore. A partire poi dall'interesse si determina per differenza la quota capitale del pagamento, la cui restituzione viene portata a riduzione del debito. In tal modo, l'interesse non è mai produttivo di altro interesse, ovvero non viene cumulato al capitale ma, tramite pagamenti periodici, viene, per così dire, "staccato" dal capitale stesso, capitale che per sua natura è sempre produttivo di interessi dal momento del prestito a quello della sua restituzione ancorché si riduca ad ogni rata per la corrispondente quota periodica in essa inserita. In altri termini, tra un pagamento ed un altro, sul capitale di debito residuo matura un interesse, che chiaramente rappresenta l'onere/costo periodico che grava sul contraente per aver richiesto il prestito, ma questo interesse viene separato in maniera netta dal capitale in quanto

esso viene calcolato esclusivamente sul debito di volta in volta residuo. Una volta che l'interesse maturato per il periodo corrispondente alla rata (insieme naturalmente alla quota capitale) viene corrisposto, il capitale torna a produrre interessi depurato da qualsiasi accumulazione anatocistica, nonché naturalmente ridotto per effetto della restituzione di una parte dello stesso tramite la quota capitale delle rate precedentemente versate. Con questo meccanismo, la generazione di interessi su interessi, e quindi l'anatocismo, è dunque preclusa. Sul punto, questo Collegio osserva che la Corte di Cassazione, con recentissima pronuncia dalle Sezioni Unite - sentenza n. 15130/24 -, sposa sostanzialmente questa interpretazione ritenendo la legittimità e l'assenza di anatocismo degli interessi compensativi come calcolati nei mutui tradizionali cosiddetti "alla francese", mutui cioè caratterizzati da rate costanti, in cui la quota parte di rata degli interessi è progressivamente decrescente e quella della sorta capitale progressivamente crescente. Nella medesima sentenza si afferma altresì il principio di determinatezza di tali interessi in relazione al meccanismo di calcolo, applicazione ed operatività degli stessi, escludendosi pertanto la nullità dei medesimi anche sotto tale profilo e per difetto di forma scritta.

Per quanto riguarda, infine, il terzo motivo di appello denominato "erroneità della sentenza per incertezza ed indeterminazione delle condizioni contrattuali e dei tassi applicati", a prescindere da quanto immediatamente sopra esposto, esso è in ogni caso inammissibile in quanto articolato in modo assolutamente generico e senza la concreta indicazione di specifiche censure mosse alla esauriente e precisa motivazione resa dal primo giudice a sostegno della decisione adottata. In vero dalla lettura ed esame di quest'ultimo motivo di appello, non si comprende quale sarebbe stato l'errore in fatto o diritto compiuto dal giudice nel motivare in merito alla asserita "indeterminatezza delle condizioni contrattuali e dei tassi applicati", né è dato comprendere a quale punto o capo della sentenza stessa esso si riferisca, non adducendosi tra l'altro con tale motivo di impugnativa specifici e circostanziati elementi di censura in relazione a precise ed individuate condizioni contrattuali, ulteriori rispetto a quelle sul saggio degli interessi di cui ai precedenti motivi di appello, e per le quali dovrebbe, a dire dell'istante, applicarsi il meccanismo di sostituzione automatica di cui all'art. 117, comma 6, TUB.

L'appello va dunque del tutto respinto con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado.

Ai sensi dell'art. 91 comma 1 cpc, le spese processuali del secondo grado di giudizio dell'appellata **BANCA** devono seguire la soccombenza degli appellanti **MUTUATARI**, e si liquidano a carico di questi ultimi ed in favore della prima come da dispositivo, ex DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 260.000,00 ad € 520.000,00), ed applicati gli importi medi previsti in tabella per ciascuna fase di giudizio effettivamente svolta, con esclusione dunque di quella istruttoria non tenutasi in appello.

A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stato l'appello rigettato, gli appellanti **MUTUATARI** hanno l'obbligo di versare, in solido tra loro, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del co. 1-bis di detto articolo.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Napoli, settima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello in oggetto proposto avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. xxxx/2018, pubblicata il 06.11.2018, così provvede:

- a) Rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza di primo grado;
- b) Condanna gli appellanti **MUTUATARI**, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'appellata **BANCA**, delle spese del grado di appello che liquida in € 14.239,00 per compensi di avvocato, oltre il 15 % sui compensi per rimborso spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A.;

Sentenza, Corte di Appello di Napoli, Pres. D'Ambrosio – Rel. Mariani, n. 3841 del 30.09.2024

c) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, con obbligo per gli appellanti **MUTUATARI**, in solido tra loro, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co. 1-bis di detto articolo.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 19.09.2024

IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE

dott. Paolo Mariani dott.ssa Aurelia D'Ambrosio

EX PARTE